



Gruppo Bandistico "Vincenzo Bellini"

C.F. 80005140928

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno **8** del mese di **giugno** anno **2022** si è riunita, presso la sede sociale, l'Assemblea dei soci, regolarmente convocata nei modi e termini previsti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore"
- 2) varie ed eventuali

Alle ore 20:30 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea non aveva raggiunto il quorum funzionale dei 2/3 degli associati, Il Presidente dell'Associazione Gruppo Bandistico "V. Bellini" dichiara valida l'Assemblea, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il Sig Ruggero Ruggeri. Il Presidente constatato che partecipano all'assemblea n. 17 soci su un totale di 18, aventi diritto di voto dichiara valida l'Assemblea.

Il presidente espone i vari articoli dello Statuto, al termine seguiva un breve dibattito tra i presenti, ai quali si fornivano in merito le necessarie delucidazioni.

Esauriti gli interventi, il presidente invita l'Assemblea ad esprimersi in merito, ponendo a votazione palese il nuovo Statuto dell'Associazione.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare lo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e di conferire mandato al presidente dell'Associazione per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari.

Unitamente all'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea incarica il Presidente di provvedere alla registrazione del medesimo presso l'Agenzia delle Entrate, nonché al compimento di tutte le formalità ad esso connesse.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 22:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Allegati: Elenco soci aventi diritto al voto

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA ENTRATE
CAGLIARI
16/6/22 963
SENTE



Gruppo Bandistico "Vincenzo Bellini"

Via Carducci 10, 09033 Decimomannu C.F. 80005140928

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "GRUPPO BANDISTICO VINCENZO BELLINI"
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - ENTE DEL TERZO SETTORE

PREMESSA

Il **Gruppo Bandistico Vincenzo Bellini** Fondato nel 1921, si è costituito in Associazione denominato "Gruppo Bandistico Vincenzo Bellini" con statuto notarile il 23 febbraio 1976 registrato al n.1828 presso l'ufficio del registro di Cagliari. L'associazione ha per oggetto la divulgazione dell'arte della musica ed ha funzioni di carattere sociale, culturale e ricreativo, partecipando e promuovendo corsi di musica per strumenti a fiato e percussione tenuti da maestri professionisti. Svolge intensa attività concertistica con un repertorio prevalentemente di musica originale per banda. In data 17 marzo 2011, in occasione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, il Ministero per i Beni e le attività culturali, ha riconosciuto il Gruppo Bandistico V. Bellini come Gruppo d'interesse Nazionale operante nell'ambito della musica popolare amatoriale.

ART.1) – ADEGUAMENTO - SEDE - DURATA

- 1) Ai sensi del D.lgs n.117/2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni non riconosciute, il presente Statuto regola il funzionamento e la gestione dell'Associazione "Gruppo Bandistico Vincenzo Bellini" di seguito indicata anche come "Associazione".
- 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Decimomannu Via Carducci 10 "Ex Pretura" e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio Direttivo e obbligo della comunicazione agli Enti competenti e agli associati.
- 3) L'Associazione opera prevalentemente nella Regione Sardegna e potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà opportuni al fine di conseguire e migliorare gli scopi sociali.
- 4) L'Associazione è costituita con durata illimitata, salvo lo scioglimento ed è regolata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del codice civile e dalla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute.

ART. 2) - DENOMINAZIONE

- 1) l'Associazione una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 2) L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e diventerà quindi "Gruppo Bandistico V. Bellini - ETS".
- 3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- 4) L'Associazione Gruppo Bandistico V. Bellini è un'organizzazione apolitica e apartitica, di carattere culturale aperta a tutti i soggetti interessati alla formazione e alla pratica musicale, la cui attività è espressione di partecipazione democratica, senza discriminazioni politiche, religiose o sociali, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

ART. 3) - SCOPI E FINALITA'

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e sociali, prevalentemente in ambito culturale, musicale, artistico e ricreativo.
- 2) L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale, nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti gli associati.



Gruppo Bandistico "Vincenzo Bellini"

Via Carducci 10, 09033 Decimomannu C.F. 80005140928

3) L'Associazione coerentemente con le attività individuate dall'art.5 del Codice del terzo settore opererà nei seguenti settori:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa.

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al contrasto del bullismo, contro la violenza di genere e la povertà educativa.

3) L'Associazione promuove la cultura e la pratica musicale in ogni sua forma, garantendo a tutti gli interessati una adeguata formazione musicale di base, mettendo al centro del percorso formativo il fare musica insieme in contesti collettivi di tipo bandistico, orchestrale e/o corale, indipendentemente dalle potenzialità ed attitudini di ognuno e dalle sue condizioni economiche e sociali, nella prospettiva dell'inclusione e del legame sociale.

4) Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante le seguenti azioni:

a) salvaguardare e mantenere attiva la tradizione bandistica tra i propri associati, curandone la formazione, la promozione e l'attività musicale nel territorio, anche attraverso la gestione della propria scuola di musica.

b) diffondere, valorizzare e incentivare la cultura musicale, promuovendo ed organizzando manifestazioni culturali ed artistiche, concerti cameristici, bandistici, corali, strumentali, saggi, conferenze, concorsi, festival e ogni altra forma di spettacoli legate alla musica, anche in collaborazione con altre associazioni e/o Istituzioni pubbliche e private;

c) partecipare a celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni civili, religiose, culturali e ludiche, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa, assumendone, se necessario, la direzione artistica.

d) produzione di strumenti editoriali connessi alla propria attività (dischi, libri, video, partiture, arrangiamenti musicali, ecc.).

e) promuovere, coordinare e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attività artistiche, culturali orientate alla musica bandistica, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del proprio territorio

f) aderire e partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

g) attivare convenzioni con Enti Pubblici e/o privati per gestire corsi e attività musicali, culturali e ricreative anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree pubbliche

h) promuovere e incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri.

5) L'Associazione può svolgere, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo le norme contenute nel Decreto Ministeriale n.107 del 19/05/2021, che regola i criteri e limiti alle attività diverse, in attuazione all'art.6 del D.Lgs. n. 117/2017.

6) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere iniziative di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 4) - I SOCI

1) L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.



Gruppo Bandistico "Vincenzo Bellini"

Via Carducci 10, 09033 Decimomannu C.F. 80005140928

- 3) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, gli enti giuridici e del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli Enti giuridici sono rappresentati dal proprio Presidente o da altro soggetto delegato dall'ente.
- 4) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna tutti i soci al rispetto delle delibere e decisioni adottate dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie.
- 5) L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, rimborso o rivalutazione, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 6) La qualifica di socio si acquisisce al momento dell'iscrizione nel libro soci, successivamente al pagamento dell'iscrizione annuale e della quota sociale, se dovute.
- 7) Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 8) Ai soci che intendono praticare attività musicali e concertistiche in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, potranno essere riconosciuti gettoni di presenza, rimborsi spese documentate, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare la somma per l'opera prestata dagli associati.

ART. 5) - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.
- 2) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, l'interessato può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

3) Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) *per decesso. Il decesso dell'associato non accorda agli eredi alcun diritto in ambito associativo.*
- b) *per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato e non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate.*
- c) *per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per il saldo dei corrispettivi dovuti ed essere reintegrati nel libro soci.*
- 4) L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione per:
 - a) *aver arrecato gravi danni materiali o morali all'Associazione.*
 - b) *per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione e/o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.*
- 5) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, mediante apposita istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

L'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza e al ricorrente deve essere garantita la partecipazione in Assemblea, con diritto al contraddittorio ma senza diritto di voto.



Gruppo Bandistico "Vincenzo Bellini"

Via Carducci 10, 09033 Decimomannu C.F. 80005140928

6) Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

ART. 6) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1) L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota d'iscrizione e associativa.

2) Gli associati hanno il diritto di:

- a) *partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;*
- b) *eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;*
- c) *essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;*
- d) *partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione e concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività e frequentare i locali dell'associazione;*
- e) *essere rimborsati dalle spese sostenute e documentate, effettuate per conto dell'Associazione;*
- f) *prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, dei bilanci e consultare i libri associativi;*

3) Gli associati hanno il dovere di:

- a) *rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.*
- b) *svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.*
- c) *versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.*

ART. 7) - CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione è composta da:

1) - Soci fondatori/promotori

Sono soci fondatori/promotori coloro che hanno promosso la ricostituzione della banda musicale e costituito l'Associazione.

2) - Soci ordinari

- a) Sono soci ordinari tutti i componenti del complesso bandistico che con la loro opera gratuita contribuiscono e partecipano con regolarità alle attività musicali realizzate annualmente dall'Associazione. I soci ordinari maggiori di età hanno pieno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali. All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota di iscrizione e di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti e dei provvedimenti degli organi sociali. I soci ordinari minorenni possono far parte dell'Associazione in base all'art. 4, c.7) dello Statuto. Hanno diritto di voto attivo coloro che hanno compiuto i 14 anni di età, unicamente per: *eleggere e/o revocare gli organi sociali (presidente, consiglieri, direttore artistico), deliberare il programma delle manifestazioni e delle iniziative culturali.*
- b) I soci con età inferiore ai 14 anni possono essere rappresentati in Assemblea dall'esercente la patria potestà e hanno il diritto di voto attivo, fino al compimento della maggiore età.
- c) Il diritto di voto dei soci minorenni è in ogni caso escluso per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, per lo scioglimento e per tutte le questioni da cui possa dipendere una loro responsabilità civile, penale o amministrativa ovvero degli altri soci, amministratori o di terzi. Ai soci minorenni non è consentito il diritto di voto passivo (ossia la possibilità di essere eletto negli organi sociali), né conferire delega ad altri associati per l'esercizio di voto nelle assemblee. Ogni qualvolta siano chiamati a votare anche i minorenni si dovrà tenere conto del loro numero nella determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi della assemblea. Sono responsabili verso l'Associazione degli strumenti e di tutto il materiale che ricevono in consegna e/o in comodato d'uso gratuito.



Gruppo Bandistico "Vincenzo Bellini"

Via Carducci 10, 09033 Decimomannu C.F. 80005140928

3) - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che aderiscono all'Associazione e versano la quota annuale ordinaria e/o contribuzioni volontarie straordinarie.

Coloro che frequentano la Scuola di Musica dell'Associazione sono considerati soci sostenitori. I minorenni sono rappresentati da uno dei genitori e/o da chi ne esercita la patria potestà.

4) - Soci onorari/benemeriti

I soci benemeriti sono individuati dal Consiglio Direttivo, che a maggioranza può conferire il titolo a persone fisiche o giuridiche, enti e associazioni che hanno contribuito e contribuiscono in modo significativo a incrementare il patrimonio sociale attraverso donazioni o lasciti di qualsiasi natura. Hanno diritto di voto e sono esclusi dal versamento della quota associativa.

ART. 8) - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Direttore Artistico
- e) l'Organo di controllo, qualora obbligatorio in base all'art. 30 D.lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9) - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati in regola con la eventuale quota associativa e può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.
- 2) L'Assemblea è convocata e presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 3) Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria, indicati all'art. 12 dello Statuto.
- 4) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 5) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni e i soci minorenni che abbiano raggiunto i quattordici anni di età, limitatamente a quanto stabilito nell'art. 7 – punto 2 dello Statuto.
- 6) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 2 (due) soci.
- 7) L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- 8) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato e messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e trasparenza.
- 9) L'assemblea può essere svolta anche a distanza, mediante strumenti audio/telematici (videoconferenza) a condizione che:
a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.



Gruppo Bandistico "Vincenzo Bellini"

Via Carducci 10, 09033 Decimomannu C.F. 80005140928

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10) - DIRITTO DI VOTO

1) Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno due mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a candidarsi per iscritto, a qualunque carica sociale o di presentare una lista di candidati.

2) Il diritto di voto attivo è riconosciuto ai soci minorenni con età minima di 14 anni compiuti limitatamente a quanto stabilito nell'art. 7 – punto 2 dello Statuto.

3) Le votazioni dell'Assemblea avvengono di norma in forma palese, si farà ricorso al voto segreto quando saranno portati in approvazione provvedimenti che comportino valutazioni di qualità, dei requisiti e dei comportamenti di persone o per votazioni di liste o candidati alle cariche sociali in numero superiore a quelli previsti nel presente Statuto.

4) Non possono partecipare alle Assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano ricevuto atti di sospensione in corso di esecuzione.

ART. 11) - ASSEMBLEA ORDINARIA

1) L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro mesi) dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Essa può essere convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

2) La convocazione dell'Assemblea ordinaria è effettuata dal presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso collettivo affisso nella sede e sul sito web istituzionale, da rendere pubblico almeno 7 (sette) giorni prima della data di adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione è effettuata in via telematica al recapito risultante dal libro dei soci.

3) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

4) L'Assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Presidente, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei componenti, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero previsto dal successivo Art. 15 del presente Statuto, salvo eventuali modifiche determinate dall'Assemblea.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il rendiconto di esercizio e l'eventuale programma annuale delle attività, predisposto dal Consiglio Direttivo.

b) determinare il numero per eleggere e/o revocare i componenti del Consiglio Direttivo.

c) eleggere e/o revocare il Presidente dell'Associazione.

d) eleggere e/o revocare il Presidente onorario eventualmente proposto dal Consiglio Direttivo.

e) eleggere e/o revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

f) eleggere e/o revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione.



Gruppo Bandistico "Vincenzo Bellini"

Via Carducci 10, 09033 Decimomannu C.F. 80005140928

- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione*
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.*
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.*

ART. 12) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazioni dello Statuto.*
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.*
- c) altri eventuali oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.*

2) L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso collettivo affisso nella sede e sul sito web istituzionale, da rendere pubblico almeno 15 (quindici) giorni prima della data di adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di eventuale seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) al recapito risultante dal libro dei soci.

3) Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti/delegati.

4) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione, occorre il voto favorevole di almeno dei 3/4 (tre quarti) degli associati presenti/delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti/delegati.

5) In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede, a distanza di 15 giorni ad una seconda convocazione. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti/delegati e delibera a maggioranza assoluta.

ART. 13) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI E DURATA

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione. Esso è eletto ogni 3 anni dall'Assemblea dei soci. È composto da un minimo di **3 (tre)** a un massimo di **9 (nove)** elementi, ivi compreso il Presidente e tutti i componenti sono rieleggibili.

2) Nella sua prima seduta elegge il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

3) Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

4) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare o ove il Presidente o la maggioranza dei consiglieri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di 24 ore.

5) Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute eventualmente anche in videoconferenza.



Gruppo Bandistico "Vincenzo Bellini"

Via Carducci 10, 09033 Decimomannu C.F. 80005140928

- 6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità su una decisione prevale il voto del Presidente.
- 7) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 8) Il Consiglio può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario in virtù di suoi particolari meriti personali, sociali e artistici. Il presidente onorario potrà partecipare alle Assemblee senza diritto di voto a tempo indeterminato e senza l'obbligo di pagamento della quota associativa.
- 9) Il Consiglio Direttivo si avvale di un professionista esperto in ambito musicale, che svolga l'incarico di Direttore Artistico dell'Associazione e della Scuola di Musica.
Le modalità dell'incarico e dei requisiti saranno disciplinate nel regolamento interno.
- 10) Il Consiglio provvede, qualora uno dei componenti rinunci alla carica durante il corso del mandato, alla nomina del primo dei non eletti tra i candidati al Consiglio Direttivo.
- 11) In caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.
In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti, il Consiglio Direttivo è da considerarsi decaduto.
- 12) Al verificarsi di tale evento entro 30 (trenta) giorni dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria, per le nuove elezioni. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ART. 14) - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo compete in particolare:
 - a) *delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.*
 - b) *redige il rendiconto economico, e l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.*
 - c) *nomina il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione*
 - d) *delibera la nomina del Direttore Artistico e instaura rapporti di lavoro con professionisti ed esperti in ambito artistico-musicale e fiscale, fissando qualifiche, mansioni e retribuzioni.*
 - e) *riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci*
 - f) *determina le quote associative e di frequenza alla Scuola di musica*
 - g) *organizza e gestisce l'attività della banda musicale e della scuola di musica.*
 - h) *redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione*
 - i) *richiede contributi e/o sussidi allo Stato, a Enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.*
 - j) *individua le eventuali attività diverse rispetto alle attività di interesse generale*
 - k) *stipula contratti e/o convenzioni con Pubbliche amministrazioni, associazioni e/o privati, collegate alle attività dell'Associazione.*
- 2) Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli associati che hanno agito nel nome dell'Associazione
- 3) Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di progetti specifici.



ART. 15) - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea dei soci, dura in carica per **3 (tre anni)** e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone apposita quietanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.16) - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1) Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri (verbali assemblee e del consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

2) il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo

ART. 17) - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è scelto e nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra gli associati, purché risulti in possesso di comprovate competenze e requisiti professionali.

Egli è responsabile di tutta l'attività musicale e didattica dell'Associazione che svolge in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione. Ha il compito di dirigere il complesso bandistico e di gestire la scuola di musica, sotto tutti i suoi molteplici aspetti, curandone l'organizzazione didattica ed artistica. Con il consenso del Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di musicisti e/o docenti/istruttori qualificati per le attività concertistiche e didattiche.

ART. 18) - PRESTAZIONI DI LAVORO E RIMBORSI SPESE

1) Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e secondarie, l'Associazione potrà avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o altra natura, di professionisti, di esperti, e/o consulenti, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle norme vigenti sugli incarichi di prestazioni lavorative.

2) Ai soci che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, potranno essere riconosciuti gettoni di presenza, borse di studio, rimborsi spese documentate, preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli associati

ART. 19) - L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE DEI CONTI

1) L'Organo di Controllo, qualora previsto è nominato dall'Assemblea, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi.

2) Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione può costituire al suo interno un organo di controllo, incaricando, anche tra gli associati, persone esperte, non necessariamente professionisti del settore. Esso dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.



Gruppo Bandistico "Vincenzo Bellini"

Via Carducci 10, 09033 Decimomannu C.F. 80005140928

3) L'Organo di revisione, qualora previsto è nominato dall'Assemblea in base all'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 20) - LIBRI SOCIALI

1) L'Associazione deve tenere i seguenti registri sociali:

- a) *registro degli associati.*
- b) *registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.*
- c) *registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.*
- d) *registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, o di Revisione qualora previsti e nominati dall'Assemblea.*

ART. 21) - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione, esclusivamente per lo sviluppo e la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 22) - RISORSE ECONOMICHE

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) *beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che pervengono a qualsiasi titolo.*
- b) *contributi, donazioni, lasciti e successioni effettuati da Enti o da privati.*
- c) *eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.*

2) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) *quote e contributi degli associati;*
- b) *eredità, donazioni e legati;*
- c) *proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ammesse dal Codice terzo settore, o entrate derivanti da raccolte occasionali di fondi o di altre norme vigenti in materia;*
- d) *contributi della Pubblica amministrazione, di Enti pubblici e/o privati, finalizzati al sostegno di programmi e/o convenzioni realizzati nell'ambito dei fini statuari.*

ART. 23) - RENDICONTO DI ESERCIZIO

1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del rendiconto economico, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3) Il rendiconto economico dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 24) - SCUOLA DI MUSICA

1) È costituita in seno all'Associazione una Scuola di Musica, di cui responsabile è il Direttore Artistico, nominato dal Consiglio Direttivo. I proventi dei corsi aperti ai soci e ai non soci saranno destinati esclusivamente al finanziamento delle iniziative culturali previste nello Statuto.

La Scuola di Musica è soggetta all'Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo ed al Presidente, secondo le norme stabilite nel presente Statuto e dai regolamenti interni.



Gruppo Bandistico "Vincenzo Bellini"

Via Carducci 10, 09033 Decimomannu C.F. 80005140928

2) Gli allievi della Scuola di Musica della Banda sono considerati soci sostenitori.

La partecipazione alle attività della Scuola prevede il pagamento di una quota associativa annuale e di una quota di frequenza. Se minorenni sono rappresentati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà e al conseguimento della maggiore età il genitore può richiedere l'iscrizione a socio.

3) Gli allievi che hanno i requisiti indicati nell'art. 7 - punto 2 dello Statuto, sono considerati soci ordinari dell'Associazione, previa valutazione del Direttore Artistico e dei docenti dei corsi che riferiscono al Consiglio Direttivo.

4) Le modalità di individuazione degli istruttori, l'offerta formativa, l'organizzazione didattica, i rapporti con gli iscritti, lo svolgimento e la durata dell'incarico, le condizioni di iscrizione e frequenza sono disciplinate nel regolamento generale.

ART. 25 - LE CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante e custodite presso la sede dell'Associazione.

ART. 26) - SCIoglimento, CESSAZIONE O ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art.12 - punto 4 del presente Statuto.

2) In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3) Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe, previo il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27) - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente sulla privacy, ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

ART. 28) - REGOLAMENTI INTERNI

Al fine di disciplinare in modo migliore il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

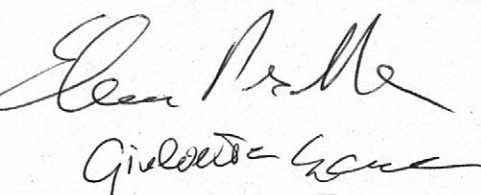
ART. 29) - NORMA TRANSITORIA

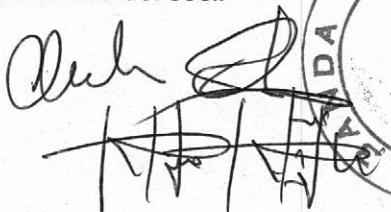
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione e per tale funzione è delegato il presidente. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

ART. 30) - DISPOSIZIONI FINALI

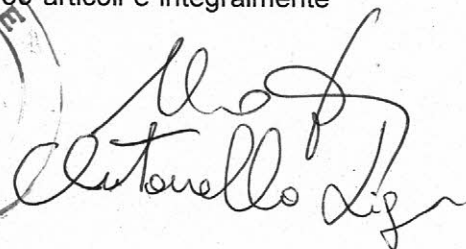
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Il presente Statuto, corredato da verbale, composto da 11 pagine e da 30 articoli è integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci.


Giovanni Leone


V. BELLINI




Antonio Liguori